

TRIBUNALE DI PESCARA



Ufficio di Presidenza

**via Antonio Lo Feudo, n. 1 – 65129 Pescara – 085/4532211
085/4532212**

tribunale.pescara@giustizia.it; prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

P.P. 8/20

**SEZIONE CIVILE
SETTORE FALLIMENTI ED ESECUZIONI
UFFICIO ESECUZIONI**

Ai Signori Custodi e Professionisti delegati

Alle società gestori delle vendite telematiche:
- Astegiudiziarie Inlinea s.p.a.
- Zucchetti Software Giuridico s.r.l.

Agli ordini professionali:
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara
- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara

All'Istituto Vendite Giudiziarie di Pescara

Oggetto: *ulteriori misure urgenti per la prevenzione della diffusione del COVID — 19 nel settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari*

Preso atto dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria come desumibile dalle disposizioni assunte dopo il D.L. n. 11/2020, con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, nonché da ultimo con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 all'art. 83, comma 1 il quale prevede: *“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio*

a data successiva al 15 aprile 2020. Mentre con il successivo comma 2 dispone che: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. (...)”; tuttavia stabilendo delle limitate eccezioni ai rinvii di udienza ed alla sospensione dei termini come da successivo **comma 3**;

rilevato ancora che con l’ultimo D.L. citato, all’art. 83, **comma 6** si dispone che: “*Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone....*”, elencando l’art. 83 la tipologia delle misure che i capi uffici possono adottare, con riguardo alla specifica attività giurisdizionale, al successivo **comma 7**: *lettere d) linee guida per la fissazione e trattazione delle udienze, e) celebrazione delle udienze a porte chiuse, f) udienze civili che è possibile svolgere con collegamento da remoto, g) rinvio delle udienze dopo il 30.6.2019, h) udienze civili che è possibile svolgere con scambio e deposito in telematico di note scritte*;

rilevato peraltro che, sempre lo stesso D.L. 18/20 prevede al precedente **comma 5** che: “*Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)*”, così consentendo l’adozione di misure immediate destinate a fornire una prima risposta alla situazione emergenziale in previsione del periodo destinato ad essere regolato dal *provvedimento presidenziale* ex successivo comma 7;

considerato che, pertanto, dopo il precedente provvedimento urgente dell’Ufficio in materia del **9 marzo 2020**, occorre fornire nuove indicazioni vincolanti che tenga conto della citata normazione emergenziale principale e secondaria nel frattempo intervenuta.

SENTITO IL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO

SENTITO IL PRESIDENTE CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI CONCERTO CON I GIUDICI DELL’ESECUZIONE.

DISPONE

AVVISI DI VENDITA:

- tutti gli esperimenti di vendita **fissati** tra il **3 aprile** ed il **30 giugno 2020** si intendono revocati;

- Anche per i suddetti si renderanno, **quindi**, necessari **gli adempimenti** specificati ai **punti A, B e C** del provvedimento presidenziale del **9 marzo u.s.**

- I gestori della vendita vorranno valutare, unitamente ai professionisti delegati interessati, la opportunità di curare gli adempimenti esecutivi, connessi alle revoche degli esperimenti, da remoto, previo eventuale ritiro delle offerte cartacee dalla sala aste del gestore. Il delegato concorderà direttamente con gli offerenti la modalità di restituzione delle cauzioni.

- Lo stato della **normativa** emergenziale vigente impone, inoltre, di sospendere **sino al 30 giugno 2020 salva nuova disposizione** l'attuazione degli **ordini di liberazione anche per gli immobili aggiudicati**. Si ritiene, infatti, che sia massimamente inopportuno l'eventuale impiego, in ausilio al custode, della forza pubblica e del personale sanitario a fronte delle prevalenti incombenze in cui questi sono impegnati in ragione dell'emergenza sanitaria in atto, la cui durata non è facile prevedere.

Al riguardo si è avuto considerazione sia della esigenza di rispettare le misure igienico-sanitarie in atto, imposte a tutela della salute pubblica, in relazione ad un'attività giudiziaria la cui peculiarità sta nel fatto che coinvolge tanti soggetti, chiamati a svolgere plurime attività nell'ambito delle singole procedure esecutive non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza, ma anche direttamente sul territorio; sia della necessità di salvaguardare l'effettività del sistema complessivo degli adempimenti preliminari alla vendita che, nelle esecuzioni immobiliari, sono funzionali a garantire che il mercato delle vendite coattive non subisca anomale interferenze.

- All'attenuazione della emergenza epidemiologica, la *riprogrammazione* degli esperimenti di vendita avverrà in modo scaglionato, privilegiando temporalmente le procedure i cui esperimenti di vendita sono stati revocati.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE:

- Il *professionista delegato*, dopo il periodo di sospensione fissato fino al **15 aprile 2020**, è *autorizzato* a tenere le *udienze di approvazione dei progetti di distribuzione*, previa

invito alle parti a non comparire dinanzi a sé, nella ipotesi in cui non vi siano contestazioni al progetto di distribuzione depositato, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato *ex art. 597 c.p.c.*

- Nel caso invece in cui le parti intendessero sollevare contestazioni, il *professionista delegato* avviserà le stesse che le contestazioni dovranno essere preventivamente comunicate al *professionista* e poi depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni prima dell'udienza da lui fissata; in tal caso, il GE, attesa la partecipazione per legge all'udienza anche del *professionista delegato*, *calendarizzerà* l'udienza *ex art. 512 c.p.c.* innanzi a sé dopo il 30 giugno 2020.

CUSTODIA:

Il custode continuerà a svolgere tutte le attività che siano compatibili con modalità telematiche o da remoto, o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al Giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti *et similia...*) invece:

- gli *accessi presso il cespite pignorato* sono *sospesi* sino alla data del **30 giugno 2020**, ad *eccezione* delle seguenti ipotesi, ferme restando le misure precauzionali della normativa emergenziale: a) *pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato*, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ordinanze sindacali); b) verosimile *attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti*. In questi casi il custode notizierà prontamente il *Giudice dell'Esecuzione*, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso,

- le questioni attinenti alla *gestione del cespite che non rientrano nelle eccezioni di cui al punto precedente* dovranno essere affrontate e risolte in modalità telematica (acquisizione documentazione, accrediti dei frutti del cespite ecc.), al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

- laddove *gli occupanti degli immobili versino in comprovato stato di difficoltà economica, ricollegabile all'emergenza sanitaria COVID*, i custodi sono *autorizzati* sin da ora (senza necessità di presentazione di specifica istanza), a *differire i pagamenti delle indennità di occupazione/canoni di locazione dall'1.7.2020*; il custode concorderà con gli occupanti *piano di rateizzo* delle indennità/canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

ESPERTO STIMATORE:

Per le procedure in fase iniziale, per le quali non sia stata delegata la vendita e depositata la relazione peritale, l'*esperto stimatore* potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del *Fascicolo Telematico*, nonché richiedere, ottenere e valutare, la documentazione necessaria presso i *Pubblici Uffici*, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- Sino alla data del **30 giugno 2020** sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i *Pubblici Uffici* ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode e di concerto con questi, come esplicitato nel paragrafo precedente.

- I *termini di deposito ed invio della perizia* saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente *ricalendarizzata* dal *Giudice dell'Esecuzione*.

Pertanto, non è necessario presentare istanza di proroga, stante il suddetto differimento dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

Le sospensioni delle attività, disposte sono provvisorie e passibili di variazione al mutare delle condizioni.

Si pregano tutti i destinatari della presente di adoperarsi per l'immediata e urgente esecuzione degli incombeni loro assegnati.

Alla *Cancelleria* per la comunicazione agli indirizzi sopra indicati.

La *Segreteria della Presidenza* provvederà all'inserimento del presente provvedimento sul sito web del Tribunale.

I Custodi, informati dai Consigli degli Ordini, provvederanno a comunicare il presente provvedimento all'esperto stimatore nominato nella procedura e alle parti.

Pescara, 2.4.2020

Il Presidente del Tribunale
Angelo Mariano Bozza

